



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 16F/16

T.F.1/2018

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 17 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 53, comma 5, del regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi nei confronti del Circolo Golf degli Ulivi.

FATTO

Con atto in data 17 gennaio 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Circolo Golf degli Ulivi, in persona del suo Presidente, chiedendo che venisse comminata la sanzione dell'ammonizione per la condotta assunta nei confronti del Maestro Giacomo Gandelli, secondo i fatti e le causali ivi descritte.

In dettaglio, e sulla base della documentazione in atti e di altri elementi acquisiti durante l'istruttoria svolta, è risultato che, all'esito dello scioglimento nel mese di dicembre 2015 del rapporto che legava il Gandelli al Circolo, quale Maestro convenzionato, quest'ultimo si sia visto negare l'accesso al circolo stesso, sulla base di una nota breve e concisa, dal tenore

letterale inequivocabile, a firma del Direttore del Circolo, con la quale il Maestro veniva informato *“che non Le è consentito accedere al campo e alle strutture del Circolo”* (nota del 4 gennaio 2016).

Sempre in punto di fatto va inoltre rilevato che in data 24 febbraio 2016, poco dopo detta nota, il Circolo emetteva e affiggeva un comunicato, a firma del Presidente, nel quale - su incarico del Consiglio Direttivo - si informavano i soci:

- che *“i professionisti autorizzati a svolgere attività di insegnamento del golf presso il Circolo degli Ulivi di Sanremo”* erano quelli nominativamente ivi indicati (quattro) (con annesso recapito telefonico cellulare di ciascuno);

-che *“ogni altro professionista che intenda svolgere attività di insegnamento nel campo Golf di Sanremo deve essere preventivamente autorizzato dal Circolo”*;

- che *“i soci che intendano usufruire delle prestazioni di professionisti diversi da quelli sopra indicati devono accertarsi che il professionista sia stato regolarmente autorizzato”*.

Per completezza espositiva, sia pur nel rispetto del canone di sinteticità, deve darsi atto – come peraltro esaustivamente riportato nell’atto di deferimento – che in esito a tale vicenda, caratterizzata anche dal fatto che *medio tempore* alcuni soci che volevano ricevere lezioni dal Gandelli si erano visti negare dal Circolo la prescritta autorizzazione, quest’ultimo assumeva una duplice iniziativa:

a) - adiva il Tribunale di Imperia con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 20 giugno 2017, chiedendo la revoca e/o la sospensione della Delibera del C.D. di cui alla citata nota e l’emissione di un ordine al Circolo di consentirgli l’accesso alle strutture per svolgere la propria attività di insegnamento;

b) - presentava alla FIG un esposto-denuncia di illecito regolamentare a carico del Circolo in data 26 luglio 2017.

Il Tribunale di Imperia, pur avendo rigettato il ricorso, per carenza di *fumus boni iuris*, su argomentazioni giuridiche condivisibili, non mancava tuttavia di rilevare incidentalmente *“la sostanziale e palese illegittimità di un eventuale provvedimento ad personam che inibisse in modo assoluto e al solo Gandelli l’accesso alle strutture del circolo”* (qualora in tali termini

avesse dovuto intendersi la nota del 4 gennaio 2016 a firma del Direttore del Circolo), in quanto – in ipotesi – lesiva di una ben precisa situazione soggettiva giuridicamente tutelabile in capo al ricorrente, e cioè la sua facoltà di accesso alla struttura in qualità di tesserato FIG ovvero in qualità di Maestro, al fine di impartire lezioni a persone non socie.

Quanto invece all'esposto alla FIG, va dato atto che il conseguente procedimento è stato ben istruito, attraverso sia l'acquisizione di svariati documenti oltre a quelli prodotti in allegato agli scritti difensivi (corrispondenza intercorsa tra le parti, Statuto e Regolamento del Circolo, Regolamento PGAI, del quale ultimo sono state in particolare esaminate *funditus* alcune norme), sia l'audizione/confronto personale tra il Gandelli e il Presidente del Circolo, alla presenza anche del difensore del Gandelli e del Direttore del Circolo; audizione nel corso della quale, tra l'altro, il Presidente ha affermato che il C.D. avrebbe ratificato la circolare affissa in bacheca sull'uso del campo da parte di professionisti esterni, mentre il Gandelli, da parte sua, ha ammesso di aver svolto delle lezioni con non soci, ma ha anche rilevato di aver subito un danno per il divieto imposto dal Circolo di fare lezione ai soci.

Al termine dell'istruttoria è stato adottato da parte del Sostituto Procuratore l'atto di deferimento di cui al presente giudizio.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 20 febbraio 2018.

Il Circolo Golf degli Ulivi si costituiva con memoria del 16 febbraio 2018 a firma dell'Avv. Ernesto Russo, nella quale chiedeva dichiararsi in via principale l'insussistenza delle violazioni contestate in capo al Circolo e al suo Presidente, e quindi assolverli, con richiesta altresì di valutazione del relativo comportamento tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 R.G..

Alla suddetta udienza per il Circolo compariva l'Avv. Russo, il quale insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria difensiva.

Non si costituiva invece la Procura Federale, pur ritualmente evocata in giudizio.

Il Collegio si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è fondato e va accolto, secondo le argomentazioni che seguono.

Il Collegio condivide la lettura della circolare del 24 febbraio 2016, alla luce della puntuale applicazione dell'art. 20 del vigente Regolamento Professionisti, fornita nell'atto di deferimento e l'interpretazione proposta, disattendendo sul punto le argomentazioni della difesa del Circolo (contenute a pag. 4 della memoria difensiva del 16 febbraio 2018), volte a far rilevare invece una presunta contraddittorietà del deferimento stesso.

Ed invero, risulta corretto – e conforme proprio all'art. 20 del citato Regolamento che sancisce diritti e doveri dei Maestri e degli assistenti – che il Circolo, dando peraltro seguito ad un'autonoma disposizione interna, abbia stabilito delle regole finalizzate a tutelare quei Maestri legati da una convenzione, e come tali titolari di una situazione giuridica differenziata, in quanto titolari di diritti ma anche di precisi obblighi nei confronti del Circolo, rispetto ai Maestri che non sono convenzionati con il Circolo: regole che apparentemente possono sembrare limitative e/o escludenti ma che invece non lo sono. Ed infatti, unitamente alla citata funzione di tutela degli istruttori convenzionati, nel predetto comunicato, il Circolo riconosceva comunque la possibilità, per i soci, di avvalersi di altri e diversi Maestri, sia pur previa autorizzazione, e riconosceva altresì ad ogni altro professionista, non convenzionato, la possibilità di insegnare all'interno del Circolo, sempre previa autorizzazione.

Ma è anche evidente, da una combinata lettura di tale circolare con il comunicato del 4 gennaio 2016 rivolto al solo Gandelli, che quest'ultimo non sarebbe stato autorizzato ad insegnare ai soci (come infatti puntualmente avvenuto e accertato nel corso dell'istruttoria), dal momento che gli era stato intimato di non fare più accesso al Circolo.

E' pur vero, come è stato accertato, che il Circolo – *melius re perpensa* – ha poi di fatto consentito al Gandelli di accedere alle proprie strutture e di fare lezione, ma solo a persone non socie, riducendo così (sia pur solo parzialmente) la portata di quel divieto, che non doveva pertanto intendersi rivolto a lui come tesserato né come Maestro (di non soci); ma è altrettanto vero che, appunto, data la riduzione solo parziale del divieto, il Circolo così facendo ha manifestato (e posto in essere) la precisa volontà di vietare a priori al Maestro Gandelli di fare

lezione ai soci, senza allegare alcuna motivazione a supporto.

In questo divieto, risiede senza dubbio quel carattere di provvedimento “*ad personam*” (correttamente rilevato nell’atto di deferimento) che attesta la evidente contraddittorietà ed illegittimità della condotta tenuta dal Circolo: contraddittorietà che trova un preciso riscontro documentale.

Con il medesimo provvedimento infatti (comunicato del 24 febbraio 2016) il Circolo ha sì inteso tutelare la cerchia degli istruttori convenzionati, nel rispetto della perdurante possibilità, per i soci, di avvalersi di istruttori diversi e, per maestri esterni, di fare lezione all’interno del Circolo, previa autorizzazione; ma al contempo tale provvedimento – stante il precedente divieto rivolto al Gandelli di accedere al Circolo – costituisce altresì, e *tout court*, un divieto per il Maestro Gandelli di impartire lezioni ai soci.

Quel comunicato del 24 febbraio 2016 è chiaro infatti, da un punto di vista meramente testuale, nel prevedere per i soci – che infatti hanno espressamente manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni del Maestro Gandelli – la possibilità di ricevere lezioni anche dai maestri non convenzionati (“*I soci che intendono usufruire delle prestazioni di professionisti diversi ...*”) e per i maestri non convenzionati la possibilità di fare insegnamento nel Circolo anche ai soci (“*ogni altro professionista che intenda svolgere attività di insegnamento nel campo golf di Sanremo ...*” – senza indicare se tale insegnamento fosse diretto ai soci o ai non soci), previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Circolo stesso.

Tale ultima possibilità, impartire cioè lezioni ai soci da parte di un Maestro non convenzionato, è stata invece di fatto preclusa a priori al solo Maestro Gandelli (come al riguardo emerso e accertato nel corso dell’audizione svoltasi durante l’istruttoria).

Priva di pregio, e contraddittoria anch’essa, risulta sul punto la memoria del 3 febbraio 2017 del Circolo relativa al procedimento disciplinare nella quale, per sostenere un’asserita parità di trattamento tra il Gandelli e gli altri Maestri non convenzionati, si sostiene che (al Gandelli) “*... non gli è solo consentito di impartire lezioni ai soci come non viene consentito a tutti gli altri maestri “esterni”*” (a pag. 5).

Non corrisponde al vero che ai Maestri esterni non fosse consentito di fare lezione ai soci: il

più volte citato comunicato del 24 febbraio 2016, infatti, consente espressamente ai soci di usufruire di lezioni con professionisti diversi da quelli convenzionati, previa autorizzazione (*“I soci che intendano usufruire delle prestazioni di professionisti diversi da quelli sopra indicati devono accertarsi che il professionista sia stato regolarmente autorizzato”*).

Né sul punto risulta smentita dalla difesa del Circolo la circostanza, pur evidenziata dall'avvocato del Gandelli (con propria lettera del 3 maggio 2016), che anche dopo il comunicato del 24 febbraio 2016, diversi professionisti non affiliati abbiano potuto svolgere lezioni all'interno del Circolo nei confronti dei soci: nel rispondere a tale lettera, infatti, il Circolo si limita a riaffermare il proprio diritto di selezionare gli accessi di professionisti non convenzionati, senza appunto dichiarare espressamente – come invece vorrebbe far intendere la citata memoria del Circolo del 3 febbraio 2017 – che il fare lezione ai soci sarebbe precluso a tutti gli altri Maestri esterni.

Alla luce dei fatti sopra descritti e delle considerazioni sopra espresse circa la condotta del Circolo, questo Collegio ritiene giustificata *in toto* la sanzione dell'ammonizione.

Sanzione peraltro, preme qui rilevare, così contenuta in detti limiti edittali alla luce del dato fattuale della ridotta applicazione di quel comunicato da parte del Circolo (nel senso sopra descritto), ma che comunque il Collegio ritiene corretto applicare anche in considerazione della leggerezza con cui il Circolo ha assunto provvedimenti che, incidendo sullo svolgimento di un'attività professionale e non meramente sportiva, avrebbero imposto una maggiore attenzione da parte del Circolo stesso.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi con atto del 17 gennaio 2018, commina al Circolo Golf degli Ulivi, in persona del suo Presidente, la sanzione dell'ammonizione per la condotta tenuta nei confronti del Maestro Giacomo Gandelli, secondo i fatti e le causali ivi descritte.

Così deciso in Roma, 27 marzo 2018

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti est.
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente

